

delle rispettive provincie quale sarà il tribunale competente? Sarà, per esempio, in una questione tra Roma e Firenze, il tribunale di Roma o quello di Firenze? Mi pare che ciò possa portare a vere e proprie questioni che d'altra parte potrebbero evitarsi con una semplice aggiunta al disegno di legge; se si disponesse cioè che l'autorità competente a giudicare sia quella del luogo dove l'esercente ha la sua principale sede di commercio.

E poichè mi trovo a parlare, senza ripetermi all'articolo 47, chiedo subito all'onorevole ministro e all'onorevole relatore che vogliano tener conto di questo mio voto, che si debba cioè completare l'articolo nel senso da me indicato; e non ho altro da aggiungere. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri oratori iscritti nella discussione generale. Quindi, se l'onorevole ministro non ha nulla in contrario, do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

COCCO-ORTU, *ministro d'agricoltura, industria e commercio.* Sta bene.

MORPURGO, *relatore.* Onorevoli colleghi! Ringrazio vivamente prima di tutto coloro (e specialmente gli onorevoli Teofilo Rossi, Fortunati e Pavia) che ebbero parole tanto cortesi per la modesta, ma tenace, azione mia, per i presentatori del disegno di legge d'iniziativa parlamentare tendente alla riforma della legge del 1862 sulle Camere di commercio e per i lavori della Commissione parlamentare che ho avuto l'onore di presiedere e della quale sono oggi relatore.

Nessuno più di me può e deve compiacersi che finalmente dopo quarantasei anni, sia giunto innanzi al Parlamento questo disegno di legge tanto atteso e tanto invocato; nessuno più di me che fin da dodici anni or sono portai in questa Camera la proposta di rendere obbligatorie le denunce delle ditte, proposta che oggi forma il nucleo della riforma, che ne è proprio il cardine e che l'onorevole Teofilo Rossi ha giustamente chiamato il punto moralizzatore del disegno di legge.

Debbo associarmi poi agli oratori che hanno ringraziato l'onorevole ministro Cocco-Ortu per aver presentato questo disegno di legge, perchè molte altre volte erano stati studiati e qualche volta anche presentati alla Camera ed al Senato progetti intesi a riformare questa materia, ma essi

per una o per un'altra ragione non hanno potuto mai arrivare in porto.

Avendo avuto l'onore di redigere tanto la relazione sulla proposta di legge d'iniziativa parlamentare quanto quella sul disegno di legge ministeriale, ho avuto occasione di far la storia di tutti codesti disegni di legge e di dimostrare gli scopi e la portata della riforma che si intendeva di fare; quindi credo non solo di potere, ma di dovere non ripetermi e, per amore di brevità, di riportarmi intieramente a quanto ho scritto nelle due relazioni alle quali ho accennato.

Quando il 5 marzo 1907 ebbi l'onore di svolgere davanti alla Camera la proposta d'iniziativa parlamentare presentata anche a nome di parecchi colleghi, l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio aderì molto cortesemente a che la Camera prendesse in considerazione la proposta stessa.

Egli però soggiunse ritenere che ben altra portata dovrebbe avere un disegno di legge diretto ad innovare, dopo tanti anni, su questa materia, ed accennò alla opportunità che alle Camere di commercio fossero in qualche parte affidate la rappresentanza agraria e la rappresentanza del lavoro. Certamente il ministro ideava qualche cosa di molto completo, ma dal disegno di legge, che egli ha poi presentato, e che nelle sue linee generali concorda con quello di iniziativa parlamentare, si deve arguire come egli abbia riconosciuto che un semplice ritocco alla legge del 1862, con l'affermazione del principio della obbligatorietà della denuncia delle ditte, dovesse ritenersi sufficiente, e che non convenisse assolutamente accentrare nelle Camere di commercio poteri e facoltà tanto vaste e disparate che avrebbero potuto portare a conflitti tra classi di lavoratori, che hanno, od avranno, le loro rappresentanze, i loro organi. E che la legge del 1862 nelle sue linee generali sia buona e non abbia bisogno di grande amplificazione si può desumere anche dalla tabella B, che io ho creduto di allegare alla relazione, dalla quale apparisce il numero grandissimo e la grande varietà di attribuzioni tanto consultive quanto deliberative, che alle Camere di commercio sono demandate dalla legge del 1862, e da moltissimi decreti, che si sono pubblicati mano a mano.

In questo in concordo pienamente con quanto ha detto l'onorevole Miliani, e cioè